



TD MEPA 3465264 - PNRR Misura 1.4.5. Affidamento dei servizi di integrazione applicativa del software gestionale per i verbali al Codice della Strada e i verbali extra Codice della Strada con la Piattaforma Notifiche Digitali – CUP C81F22004170006 CIG 9695978E27, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Norme contrattuali

Art.1 – Definizioni

- Italia Domani: <https://www.italiadomani.gov.it/it/home.html> è il sito web dedicato al PNRR;
- Italia digitale 2026: <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/> è il sito web dedicato agli obiettivi e iniziative per il digitale del PNRR;
- Padigitale2026: <https://padigitale2026.gov.it/> è il punto di accesso alle risorse PNRR per la transizione al digitale;
- Avviso 1.4.5.: Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4. “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.5. “Piattaforma Notifiche Digitali”, pubblicato all’indirizzo seguente https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
- Decreto finanziamento: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale n. 131 – 2 / 2022, notificato il 3 gennaio 2023;
- PND: è la Piattaforma Notifiche Digitali degli atti pubblici,raggiungibile all’indirizzo web <https://www.pagopa.it/it/prodotti-e-servizi/piattaforma-notifiche-digitali> per innovare le comunicazioni a valore legale fra Stato e cittadini;
- PND per le PA: è la sezione della PND, raggiungibile all’indirizzo <https://notifichedigitali.pagopa.it/pubbliche-amministrazioni> che pubblica, fra l’altro, i materiali necessari per integrare i sistemi dell’ente alla PND;
- LG soggetti attuatori: sono le Linee Guida per i soggetti attuatori degli avvisi di PAdigitale2026 <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/>

Art.2 – Oggetto dei servizi

L'Amministrazione del Comune di Campi Bisenzio, in seguito denominata anche Amministrazione o Comune, in attuazione della candidatura per l'Avviso 1.4.5. presentata e finanziata con il Decreto finanziamento, come stabilito nella determinazione dirigenziale n. 262 del 22 marzo 2023, affida alla Ditta I.C.A. Imposte Comunali e Affini S.r.l., codice fiscale 02478610583 e partita IVA 01062951007, in seguito denominata anche Affidatario, i "Servizi di integrazione applicativa del software gestionale per i verbali al Codice della Strada e i verbali extra Codice della Strada con la Piattaforma Notifiche Digitali" - CUP C81F22004170006, CIG 9695978E27, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Art.3 – Descrizione dell'oggetto dei servizi

1. I servizi comprendono le seguenti prestazioni, relative all'integrazione applicativa del software del Comune con la PND, relativamente ai servizi con codice tipologia atto pari a 010101P e 010102P dell'Allegato 2 dell'Avviso 1.4.5.
2. L'integrazione applicativa del software del Comune tramite le API B2B documentate in PND per le PA avviene attraverso:
 - la generazione delle API Key in ambiente UAT, che verrà utilizzata per identificare la PA in ogni REST Request;
 - l'integrazione delle API di deposito del documento in PND;
 - l'integrazione delle API di creazione di una notifica;
 - l'integrazione delle API di ottenimento dello stato di una notifica e delle relative attestazioni opponibili ai terzi;



- l'attualizzazione della posizione debitoria interrogando PND per ottenere la data di perfezionamento e l'ammontare delle spese di notifica;
 - le attività di test in ambiente UAT;
 - la richiesta di attivazione del servizio in produzione e creazione dell'API Key per quell'ambiente;
 - la verifica della funzionalità in ambiente di produzione, finalizzata alla produzione della documentazione necessaria per la risposta all'Avviso 1.4.5.;
 - la produzione della documentazione;
 - la formazione del personale del Comune all'utilizzo dei nuovi canali di notifica legale;
 - la permanenza dell'utilizzo dei canali di notifica legale ora utilizzati, per una fase transitoria e fino al completo switch off a notifica attraverso PND.
3. La realizzazione delle integrazioni applicative deve essere eseguita secondo le specifiche tecniche pubblicate in PND per le PA, in LG soggetti attuatori.

Art.4 – Tempi per l'esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni di cui all'art. 3 dovranno essere eseguite nella loro totalità entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione a procedere, salvo eventuali proroghe per motivi non dipendenti dal soggetto affidatario.
2. Il Comune svolgerà tutte le attività a proprio carico per l'adesione e la sottoscrizione dell'accordo con PND.
3. Il Comune, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Affidatario prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Art.5 – Durata contrattuale

I servizi oggetto del contratto dovranno rimanere a disposizione del Comune fino al 31/12/2028, ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. q) dell'Avviso 1.4.5.

Art. 6 – Corrispettivi

Il corrispettivo spettante per tutte le prestazioni indicate al precedente art. 3 è stato pattuito in complessivi netti € 20.000,00, escluso IVA 22%, secondo quanto riportato nel dettaglio dell'offerta economica, ed è comprensivo di tutte le spese che l'Affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento dei servizi.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario non può esigere dal Comune pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Affidatario si intenderà soddisfatto di ogni pretesa.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Affidatario potrà emettere fattura elettronica, successivamente al ricevimento da parte del Comune dell'asseverazione di conformità tecnica del servizio realizzato e di conseguimento degli obiettivi prefissati come previsto all'art. 13 comma 5 dell'Avviso 1.4.5.
2. L'Affidatario prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune di Campi Bisenzio e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9695978E27, il Codice Unico Di Progetto (CUP) C81F22004170006.
3. L'Affidatario si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dal Comune, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e specifica per il PNRR.
4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in trenta giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi.



Art. 8 – Referente Unico dell’Affidatario

L’Affidatario dovrà nominare entro dieci giorni dalla comunicazione a procedere il proprio Referente Unico del presente contratto, quale ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto; il nominativo deve essere comunicato al Comune tramite PEC.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento del Comune

Ai sensi della vigente normativa, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto, è designato nella persona del Dirigente del Settore 3 – Risorse, dott. Niccolò Nucci.

Art. 10 – Indirizzi per l’espletamento dei servizi

1. I servizi dovranno essere espletati in conformità alla vigente normativa e secondo le eventuali disposizioni che il Comune si riserva di impartire per tramite del RUP.
2. I soggetti a cui fare riferimento sono i seguenti:
 - Niccolò Nucci, Dirigente del Settore 3 – Risorse e Responsabile Unico del Procedimento: tel. 055 8959411, e.mail: n.nucci@comune.campi-bisenzio.fi.it
 - Giovanna Donnini, Responsabile UO 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, collaboratore del RUP: tel. 055 8959418, e.mail: g.donnini@comune.campi-bisenzio.fi.it
 - Riccardo Meozzi, Specialista Vigilanza, Collaboratore del RUP: tel. 055 8959468, email r.meozzi@comune.campi-bisenzio.fi.it

Art. 11 – Oneri e obblighi dell’Affidatario

1. Per tutta la durata del contratto l’Affidatario dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L’Affidatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Art. 12 – Responsabilità e obblighi specifici dell’Affidatario derivanti dal PNRR

1. Nell’esecuzione del presente contratto l’Affidatario è tenuto ad adempiere agli obblighi di seguito specificati.
 - a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità: l’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
 - b) nuove assunzioni: l’Affidatario, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
2. Il Comune si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 13 – Penali

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Le stesse saranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Affidatario e da questo comunicate al Comune nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
2. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale di cui all’articolo 6. Qualora il valore complessivo delle penali



inflitte all'Affidatario raggiunga il 20% di tale corrispettivo, il Comune ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 14 – Obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Il Comune tratta i dati forniti dall'Affidatario, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra richiamate.
4. L'Affidatario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito web istituzionale del Comune. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dal Comune, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l'Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano



pubblicati e diffusi tramite il sito web istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

5. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ha stipulato polizza assicurativa n. 2017/03/2303579 emessa da Società Reale Mutua Assicurazioni in data 31/12/2017 e rinnovata in data 31/12/2022, conservata agli atti, al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa a causa del danneggiamento verificatisi durante l'esecuzione del presente contratto.
3. Qualora non fosse interamente coperta la durata dell'appalto dalla presente polizza, l'Affidatario si impegna sin d'ora a rinnovarla a valere per tutta la durata dell'affidamento, presentando a tal fine alla Stazione Appaltante la quietanza di avvenuto pagamento del premio entro la data di scadenza, pena la risoluzione del presente contratto in danno dell'Affidatario.

Art. 18 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Art. 19 – Risoluzione

1. Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, nonché nei seguenti casi: a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo



“Trattamento dei dati personali” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile del trattamento, in ragione della nomina dell’Affidatario quale Responsabile del trattamento;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dal Comune o da terzi incaricati dal Comune di cui all’articolo “Trattamento dei dati personali” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile del trattamento, in ragione della nomina dell’Affidatario quale Responsabile del trattamento.

2. Nel caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell’art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021; qualora lo stesso sia stipulato nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell’Affidatario dei requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, e le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, il Comune:
 - risolve di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
 - provvede al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
 - applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 20 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

L’esecuzione dei servizi non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica del Comune e non determina interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.

Art. 21 – Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri dipendenti

1. L’Affidatario dichiara, ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il C.C.N.L. del Terziario di distribuzione e servizi (aziende del commercio Codice Ateco 82.99.1) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, e di agire nei confronti degli stessi lavoratori nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido verso la Stazione Appaltante dell’osservanza



delle norme anzidette da parte di eventuali imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. In caso di inadempienza contributiva e retributiva è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante come disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito

1. È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 23 – Subappalto

Trova applicazione l'art. 105 DLgs. 50/2016.

Art. 24 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors".
2. L'Affidatario dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Art. 25 – Codice di comportamento

1. L'Affidatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" vigente, reperibile sul sito internet istituzionale.
2. Di detto Codice che, seppur non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa conoscenza.
3. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al citato Codice di comportamento, il presente atto è risolto di diritto.

Art. 26 – Spese contrattuali e registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume senza diritto a rivalsa.
2. Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii.
3. L'imposta di bollo sul contratto originale è a carico dell'Affidatario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A, Tariffa Parte I, art. 2) che ha attestato al riguardo di aver ottemperato al pagamento tramite F24, come da documentazione conservata agli atti.

Art. 27 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Disposizioni finali



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 3 - Risorse



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia.

La determinazione dirigenziale n. 262 / 2023 è pubblicata al seguente indirizzo:

<https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DET26123>

Il Dirigente del Settore 3 – Risorse
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Niccolò Nucci

L'Affidatario
Il legale rappresentante
Dott. Paolo Zangani

Il sottoscritto Paolo Zangani in qualità di legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli 4,5,12,13,18,19

L'Affidatario
Il legale rappresentante
Dott. Paolo Zangani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.